

## REVISIONE REGOLAMENTO EMITTENTI

**Modifica del Regolamento n. 11971/1999 ai fini dell'introduzione nell'articolo 33, di un caso di esenzione parziale dagli obblighi previsti dall'articolo 96 e dall'articolo 97, comma 3 del TUF per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 3 del Codice Civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.**

### ESITO DELLA CONSULTAZIONE

16 ottobre 2006

L'11 agosto 2006, la Consob ha diffuso un documento di consultazione recante la modifica del testo dell'articolo 33 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971/1999 (di seguito "**RE**").

In sede di consultazione – a seguito di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (di seguito, la "Legge sul Risparmio"), che ha abrogato la lettera f) dell'articolo 100, comma 1, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, "**TUF**") lasciando, comunque, inalterato il potere della Consob di cui all'articolo 100, comma 2, del TUF di individuare tipologie di sollecitazione, ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo, da esentare dalla suddetta disciplina a mezzo di apposite previsioni regolamentari – è stato proposto di aggiungere all'articolo 33, dopo il comma 4, il seguente comma 5 così formulato:

*"5. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo non si applicano l'articolo 96 e l'articolo 97, comma 3 del Testo Unico."*

Nel documento di consultazione è stato precisato che nel caso di Banche di Credito Cooperativo ("BCC"), il Testo Unico bancario stabilisce all'art. 52, comma 2-bis che la funzione di controllo contabile possa essere svolta anche dal collegio sindacale.

Tale regime di controllo contabile si integra con le nuove disposizioni introdotte dalla "Riforma del diritto societario", entrata in vigore nel gennaio 2004, che hanno per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento una disciplina di carattere generale sul controllo dei conti delle società per azioni, consentendo, in casi particolari, che anche il collegio sindacale possa svolgere le funzioni di controllo contabile come stabilito dall' art. 2409-bis, comma 3, c.c..

La stessa Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari relativi alle emissioni obbligazionarie previsti dall'art. 12, comma 5, del TUB, con disposizione n. 468342 del 26 aprile 2006, ha sostituito il requisito della "*certificazione*" previsto dalle Istruzioni di Vigilanza per l'emissione di prestiti obbligazionari con taglio minimo di 1.000 euro (dunque destinati al pubblico degli investitori) con la condizione che non sussista il giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere un giudizio da parte del revisore esterno o collegio sindacale, ciò sul presupposto di una sostanziale equivalenza tra il giudizio sul bilancio formulato dal collegio sindacale e quello formulato da un revisore esterno.

Il nuovo regime in materia di sollecitazione, modificato dalla "Legge sul risparmio" (L. 262/2005), introducendo l'obbligo di redazione di un prospetto informativo anche in occasione di offerte di titoli obbligazionari da parte degli Istituti bancari, in precedenza esentati dalla previsione dell'art. 100 lett. f) del TUF, dà luogo alla conseguente applicabilità degli obblighi dettati dagli art. 96 e 97 c. 3 del TUF.

Tale circostanza comporterebbe un sostanziale mutamento del regime sul controllo contabile per le BCC emittenti obbligazioni bancarie, rispetto all'attuale previsione contenuta nel TUB e nelle Istruzioni di Vigilanza dettate dalla Banca d'Italia, per il fatto che i citati articoli 96 e 97, comma 3 impongono l'obbligo di individuare, in una società di revisione, il soggetto deputato al controllo contabile.

Pertanto, l'eventuale accoglimento della proposta di esenzione dalla suddetta disciplina ripristinerebbe l'operatività della normativa speciale ex art. 52 comma 2-bis del TUB che riserva alle BCC la facoltà di scegliere se affidare l'attività di controllo contabile ad un revisore esterno o al collegio sindacale. In entrambi i casi, i soggetti chiamati a svolgere l'attività di controllo contabile avranno l'obbligo di formulare un giudizio sul bilancio.

Nel Documento di Consultazione è stato precisato – tra l'altro – che la Direttiva 2003/71/CE (direttiva "Prospetto") non si occupa in modo specifico della materia della revisione contabile e, in particolare, dell'individuazione del soggetto responsabile della revisione, ma si limita a prescrivere che le informazioni finanziarie contenute nel prospetto siano corredate dal giudizio di un revisore indipendente, come del resto già stabilito dalle norme

comunitarie in materia di controllo legale dei conti, rinviando alla normativa nazionale la definizione dei revisori legali, ai quali si riferisce soltanto quando pone uno specifico obbligo di trasparenza sulla loro identità e sul contenuto del giudizio.

Di conseguenza, chi sia il "*revisore contabile*" della società che effettua l'offerta al pubblico rimane rimesso integralmente alla legislazione nazionale, con l'unico vincolo costituito dal rispetto delle direttive in materia di revisione legale dei conti<sup>1</sup> e dei principi applicabili ai bilanci annuali, nella redazione delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

\* \* \*

In relazione al Documento di Consultazione sono pervenute osservazioni da: FEDERCASSE ; TLX S.p.A. ; Associazione Difesa Consumatori Ambiente (ADICONSUM); Centro Tutela Consumatori Utenti Bolzano; CARIFERMO.

Le osservazioni sono state oggetto di valutazione e, ove condivise, hanno portato alla riformulazione delle disposizioni proposte.

Con il presente documento si riepilogano le osservazioni pervenute (si seguito**[O]**) e le valutazioni svolte dalla Consob in merito a tali commenti (di seguito**[C]**).

## **PREMESSA**

Da quanto emerso in sede di consultazione e da approfondimenti svolti anche con altre istituzioni e tenuto conto:

- dell'attuale regime sul controllo contabile previsto dall'art. 52 del TUB;
- della circostanza che l'attuale disciplina sulla sollecitazione, pur avendo ricompreso nel proprio ambito di applicazione anche le offerte di obbligazioni bancarie, attribuisce alla Consob (art. 100, comma 2), la possibilità di stabilire in via regolamentare casi di inapplicabilità anche di singole norme in materia di sollecitazione a specifici tipi di offerta;
- della natura continuativa delle offerte di obbligazioni bancarie, che determinerebbe in caso di applicabilità degli articoli 96 e 97, comma 3, una modifica permanente del regime di controllo contabile delle BCC;
- che la direttiva "Prospetto" non identifica uno specifico soggetto quale organo deputato al controllo contabile;
- della circostanza che le BCC non saranno soggette, neanche a seguito di sollecitazione, al regime previsto dal TUF per i titoli diffusi che, all'art. 116, impone il conferimento dell'incarico a una società di revisione iscritta al Registro dei revisori contabili del Ministero di Giustizia soggetta, limitatamente a tali incarichi, alla vigilanza Consob, si può ritenere che le esigenze tutelate dagli artt. 96 e 97, c. 3, del TUF, non richiedano un mutamento generale del regime di revisione delle BCC stabilito dal citato art. 52 del TUB.

### **A. Sono pervenute da parte di alcuni soggetti osservazioni in merito all'ambito soggettivo dell'esonero.**

**1. [O]** Con riferimento all'ambito soggettivo dell'esonero è pervenuta la proposta di estendere l'inapplicabilità degli artt. 96 e 97, comma 3 del TUF anche alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da banche c.d. "chiuse", costituite in forma di società per azioni.

**2. [C]** A tal proposito, è stato necessario accertare se le motivazioni che hanno indotto la Consob ad esonerare da tali disposizioni le BCC potessero riproporsi anche con riferimento a tale tipologia di banche.

A tal fine si rileva come il documento di consultazione menziona a supporto dell'esenzione l'art. 52, comma 2-bis del TUB che consente alle BCC di attribuire in via statutaria la revisione dei conti al collegio sindacale.

A ben vedere, tale norma conferma la previsione di carattere generale contenuta nell'art. 2409-bis del Codice Civile che attribuisce la medesima facoltà a tutte le società per azioni - nonché, per effetto del rinvio operato in via generale dall'art. 2519, comma 1 del Codice Civile, alle società cooperative - che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (vale a dire le società che non hanno azioni quotate o diffuse) e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato<sup>2</sup>.

Pertanto, non si rileva alcuna distinzione relativa alla disciplina del controllo dei conti tra le BCC, alle quali una norma speciale espressamente attribuisce la facoltà di avvalersi per la revisione dei conti del collegio sindacale, e le banche "chiuse" che non redigono un bilancio consolidato, alle quali la medesima facoltà è offerta dalla norma generale del Codice Civile.

**B. Altri soggetti hanno sollevato questioni attinenti all'ambito oggettivo dell'esonero e, in particolare, alla delimitazione delle prescrizioni contenute nella norma non applicabili ai soggetti individuati al paragrafo A.**

A seguito di alcune problematiche emerse in sede di consultazione, si ritiene opportuno che la Consob, come previsto dall'art. 100, comma 2 del TUF, disponga in via regolamentare l'inapplicabilità " *in parte*" dell'art. 96 per le BCC e altre banche 'chiuse' non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Del resto, appare più in linea con la finalità di garantire un'adeguata tutela degli investitori, prevedere, anche in considerazione dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione, un'esenzione solo parziale dalla previsione di cui al primo periodo dell'articolo citato, nel senso che per i soggetti sopra individuati che hanno la facoltà di affidare la revisione dei conti al collegio sindacale, il giudizio sull'ultimo bilancio approvato può essere espresso non obbligatoriamente da una società di revisione, bensì dallo stesso organo interno di controllo.

Pertanto, solo in merito al soggetto tenuto al controllo contabile – collegio sindacale anziché società di revisione – si ritiene di accogliere l'inapplicabilità della disposizione, mantenendo fermo l'obbligo di sottoporre a giudizio di revisione l'ultimo bilancio approvato e il secondo periodo dell'art. 96 del TUF che vieta l'effettuazione della sollecitazione all'investimento in presenza di un giudizio negativo ovvero di una dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio da parte del revisore.

Per quanto attiene la tipologia del giudizio di revisione non si considera necessario, per rendere applicabile il secondo periodo dell'art. 96 del TUF, che essa sia conforme a quanto stabilito dall'art. 156 del TUF, in quanto anche l'art. 2409-ter, comma 1, lett. c) del Codice Civile prevede che la verifica del bilancio d'esercizio da parte del soggetto incaricato del controllo contabile si concluda con una relazione nella quale è espresso un "giudizio" sul bilancio.

Tale valutazione è analoga a quella operata nella disposizione di vigilanza della Banca d'Italia sopra richiamata dove, infatti, ci si limita a sostituire il requisito della certificazione del bilancio, ai fini della disciplina del taglio minimo delle obbligazioni bancarie, con " *la condizione che soggetto che ha svolto il controllo contabile sulla banca (revisore esterno o collegio sindacale) non abbia espresso giudizio negativo, ovvero non abbia manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio sull'ultimo bilancio approvato*".

\* \* \*

Alla luce di tali osservazioni e considerazioni, l'esenzione da inserire, dopo il comma 4, come comma 5 dell'art. 33 del Regolamento n. 11971/1999 è così formulata:

*"Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 3 del Codice Civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:*

*i) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter, comma 1, lett. c) del codice civile*

*ii) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico."*

---

Note:

**1** Direttiva 84/253/CEE, Direttiva 78/660/CEE, Direttiva 83/349/CEE e Direttiva 2006/43 per la quale non è ancora scaduto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri (29 giugno 2008).

**2** Il carattere di specialità della norma del TUB può essere individuato nella volontà del legislatore di garantire comunque alle BCC la facoltà di optare per il regime della revisione affidata al collegio sindacale anche qualora tali istituti fossero tenuti alla redazione del bilancio consolidato (tuttavia, nella prassi, tale circostanza difficilmente si realizza), ovvero abbia azioni diffuse.

Si rammenta, peraltro, che l'art 2-bis, comma 3 del Regolamento 11971/1999 esclude dalla definizione di emittenti diffusi *"quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale..."*, e, pertanto, anche le BCC.

Tale articolo è stato introdotto nel Regolamento 11971/1999 con delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003. La Consob, ancor prima di suddetta modifica regolamentare, con Comunicazione DAL/99018236 del 16 marzo 1999, aveva escluso le BCC dalla categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi viste le caratteristiche delle azioni emesse da tali istituti.